



CITTA' DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 328 del 11 FEB 2021

RIPARTIZIONE "URBANISTICA E TERRITORIO"
SETTORE URBANISTICA,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 8 /2021

OGGETTO: Presa d'atto del provvedimento finale relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PEC zona AS27 del PRG.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione n. 234 del 22.05.2009 la Giunta Comunale ha istituito l'Organo Tecnico comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e recentemente la Giunta Comunale con deliberazione n. 374 del 25/10/2019 ha riconfermato la composizione dell'OTC.

La proposta di PEC in zona "AS27" del nuovo PRG (zona Mussotto) presentata ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77 in data 08/02/2020, successivamente integrata, è stata esaminata dall'Organo Tecnico Comunale nella seduta del 17/06/2020 che ha disposto di sottoporre il piano alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

L'Organo Tecnico Comunale nella seduta del 02/02/2021 ha esaminato i pareri pervenuti dagli Enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale, esprimendo il parere conclusivo di seguito, in sintesi, riportato:

- *preso atto che a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri:*
 - *contributo della Provincia di Cuneo pervenuto in data 21/01/2021, prot. n. 2.877, che esprime, per quanto di competenza, parere di non assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornendo alcune condizioni/indicazioni da inserire nel provvedimento conclusivo.*
 - *In data 08/01/2021, prot. n. 810, è pervenuto il parere dell'ASL CN2 che esclude la proposta di PEC relativo alla zona AS27, dalla procedura di VAS, nell'osservanza di alcune indicazioni.*
 - *In data 02/02/2021, prot. n. 4.533, è pervenuto il parere favorevole dalla Società Intercomunale Servizi Idrici con alcune prescrizioni;*
- *considerato che il PEC prevede l'attuazione di una previsione urbanistica contenuta nel nuovo PRG (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387) sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e che il relativo Rapporto Ambientale non evidenzia particolari criticità per l'area oggetto di intervento;*

- accertata la limitata entità e rilevanza degli effetti ambientali potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEC in oggetto;
- considerato che la Provincia di Cuneo, L'ASL CN2 non hanno indicato la necessità di sottoporre a VAS il PEC;
- considerato che non è pervenuto il contributo da ARPA Piemonte;

non ritiene necessario sottoporre il piano in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i.

Prescrive però, sulla scorta dei pareri pervenuti, di inserire nella Convenzione del PEC le condizioni/indicazioni dettate da Provincia di Cuneo, ASL CN2 e SiSi, che dovranno essere verificate prima del rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia:

Condizioni/indicazioni contenute nel parere della Provincia di Cuneo pervenuto il 21/01/2021 prot. n. 2.877

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Condizioni/indicazioni contenute nel parere dell'ASLCN2 pervenuto il 08/01/2021 prot. n. 810

- in relazione all'incremento di popolazione residente conseguente alla realizzazione dei complessi residenziali, dovrà essere verificata e garantita la sostenibilità del Piano in relazione alla potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento rifiuti, depurazione delle acque reflue ed approvvigionamento idrico;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere adottati accorgimenti operativi tali da limitare le emissioni potenzialmente fastidiose o aventi ricadute sulla qualità dell'ambiente (es. sollevamento di polveri, movimentazione di mezzi pesanti, rumore, produzione di rifiuti ecc.); in ogni caso, nella gestione delle aree di cantiere dovranno essere evitate situazioni che possano determinare il degrado ambientale della zona quali l'abbruciamento o l'abbandono di materiali, la creazione di ristagni d'acqua sul suolo, l'interramento di inerti, l'accumulo non temporaneo di terra, ecc.
- per quanto concerne le scelte progettuali e le caratteristiche igienico – edilizie delle eventuali nuove edificazioni /ristrutturazioni di edifici, si rimanda alle relative dichiarazioni rilasciate dal progettista asseveranti il rispetto delle specifiche norme di settore, in sede di istanza del permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Condizioni/indicazioni contenute nel parere della SiSi pervenuto il 02/02/2021 prot. n. 4533

- L'allacciamento non potrà essere eseguito direttamente sui manufatti pubblici esistenti come da progetto e, pertanto, conformemente alle disposizioni di settore, l'utente dovrà allacciarsi ad idoneo punto di consegna che verrà predisposto a cura di SISi in seguito alla accettazione di idoneo preventivo che verrà formulato a seguito di specifica richiesta.
- Le acque bianche provenienti dall'insediamento non potranno essere immesse in pubblica fognatura; le acque bianche dovranno essere allontanate nei recettori naturali nel rispetto di tutti gli intendimenti del progetto soggetto a valutazione.
- Gli aspetti patrimoniali inerenti, in particolare, alla proprietà delle condotte e alle servitù per la posa dei nuovi manufatti devono essere definiti dall'Amministrazione comunale, proprietaria della rete fognaria cittadina.

L'Organo Tecnico ha disposto:

1. *che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;*
2. *l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PEC della zona di PRG AS27, prescrivendo l'inserimento nella Convenzione di PEC delle condizioni/indicazioni imposte nei pareri di Provincia di Cuneo, ASL CN2 e SiSi che dovranno essere verificate prima del rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia;*
3. *che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;*
4. *la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;*
5. *ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.*

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 22 del 09/06/2020.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 18.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.395 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.

Visto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

1. di prendere atto del provvedimento finale dell'Organo Tecnico, allegato al presente provvedimento, emesso in data 04/02/2021 relativo al PEC della zona AS27 del PRG vigente, dal quale risulta l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
2. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi della DGR 29 febbraio 2016 n.25-2977.

ALBA, li

10 FEB 2021



ALLEGATI:

- provvedimento finale OTC del 04/02/2021

